

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) NATOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE VASCELLARO

Seduta del 31/01/2020

FATTO

Parte ricorrente, dopo aver invano esperito il reclamo, adiva questo Arbitro assumendo di avere stipulato in data 15/11/2010 un contratto di prestito personale.

In riferimento a detto contratto deduceva, in via principale, la discrepanza tra il TAEG contrattualmente dichiarato e quello effettivamente applicato al rapporto: tale differenza deriverebbe dalla mancata inclusione, nell'ambito del TAEG contrattualmente indicato, di quanto corrisposto relativamente agli oneri erariali.

In tale considerazione chiedeva dichiararsi la nullità della clausola determinativa del TAEG e quindi il ricalcolo conseguente al mutamento del piano di ammortamento e la condanna alla ripetizione della somma indebitamente percepita, nella misura di € 4.885,75, o di quella ritenuta di giustizia.

In subordine, chiedeva la ripetizione degli importi indebitamente trattenuti dall'intermediario a seguito dell'anticipata estinzione del finanziamento, per un totale di € 991,49, ai sensi e per gli effetti dell'art.125, sexies, del TUB.

Chiedeva, infine, la condanna alla rifusione delle spese di lite a titolo di risarcimento del danno patito.

L'intermediario, costituitosi, deduceva ed eccepiva: 1) in ordine all'asserita discrepanza tra il TAEG contrattualmente dichiarato e il TAEG effettivamente applicato al rapporto di finanziamento, che il ricorrente ha erroneamente preso in considerazione l'importo netto erogato (€ 14.060,65) anziché il capitale lordo finanziato, calcolato al netto dei costi del credito (con esclusione dei costi assicurativi e l'imposta di bollo, obbligatori per legge); 2)



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

in ordine alla domanda subordinata, relativa al rimborso delle quote non maturate in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento, la trasparenza della documentazione contrattuale, che chiarisce in maniera analitica la natura dei costi connessi al finanziamento e le condizioni di rimborso in caso di anticipata estinzione; 3) di aver già corrisposto al ricorrente, in sede di estinzione anticipata del finanziamento, rimborsi per un totale di € 472,96; 4) l'assoluta carenza di legittimazione passiva rispetto alla richiesta di rimborso della parte non goduta degli oneri assicurativi; 5) la non ripetibilità delle spese di assistenza difensiva, attesa la serialità del ricorso.

Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.

Con memoria di replica del 22/2/2019, parte ricorrente, oltre a contestare integralmente le deduzioni di controparte, confermava le conclusioni rassegnate in sede di ricorso con riferimento al TAEG e specificava la domanda in relazione al rimborso pro-quota delle somme non godute per l'anticipata estinzione del finanziamento.

DIRITTO

1) Parte ricorrente, in via principale, deduce la mancata inclusione, nell'ambito del TAEG contrattualmente indicato, degli oneri erariali, rappresentando come la circostanza abbia comportato uno scarto tra TAEG effettivo del finanziamento e TAEG contrattuale dello 0,03 %.

Sul punto, il Collegio si riporta al consolidato orientamento dell'ABF secondo il quale uno scarto minimale tra il TAEG contrattuale e quello effettivo – inferiore alla soglia dello 0,20 % – non giustifica l'applicazione di una sanzione tanto afflittiva quale la sostituzione al tasso applicato del tasso minimo dei BOT (in termini, Collegio di Roma n. 17570 del 21 dicembre 2017)

2) La domanda subordinata è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro rata temporis).

La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli



interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”, include o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l’art.16 della Direttiva debba essere interpretato nel senso che “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto: “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia, che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

2) Il contratto de quo, stipulato in data 15/11/2010, è stato estinto in corrispondenza della rata n.50.

Questo Collegio, aderendo all’argomentazione del Collegio di Coordinamento in punto di preferibilità del criterio che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi ai fini della quantificazione dei costi up front da retrocedere, ritiene – nel caso di specie – di accogliere la domanda restitutoria per le seguenti voci di costo “istantanee” e per gli importi appresso indicati: oneri rete distributiva (50%), per € 81,95.

Conferma, in speculare applicazione dei criteri consolidati, la retrocedibilità dei seguenti importi per le voci recurring appresso indicate: € 131,69, oneri rete distributiva (50%), € 399,50, a titolo di commissioni finanziatore; € 115,50, a titolo di diritti Ente.

A fronte delle superiori voci di costo, l’intermediario deduce e fornisce la prova di aver retrocesso i seguenti importi: € 88,45, a titolo di oneri rete distributiva (recurring – 50%), € 269,01, a titolo di commissioni finanziatore, € 115,50, a titolo di diritti Ente.

Quanto agli oneri assicurativi, pure di carattere recurring, l’intermediario eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva.

L’eccezione non merita accoglimento.

Invero, il Collegio di Coordinamento, con la pronuncia n.6167/2014, ha regolamentato il profilo dei rapporti tra il debito dell’assicuratore che, come nel caso di specie, deve restituire la parte di premio indebitamente percepita e la responsabilità dell’intermediario.

Ed infatti “in tale ipotesi il soggetto mutuante restituisce al cliente sia nel caso in cui il pagamento del premio sia stato anticipato dal mutuante sia nel caso in cui sia stato effettuato direttamente dal cliente nei confronti dell’assicuratore, la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato”.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Ne consegue la retrocedibilità degli oneri assicurativi, nella misura di € 686,00.

4) Il Collegio, pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'intermediario tenuto al rimborso della somma di € 941,68, e rigetta la domanda di rifusione delle spese di lite formulata a titolo di risarcimento del danno in assenza di prova documentale a sostegno.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 941,68.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI